



# Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

## A.C. 3424

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3424
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	V Bilancio

### Contenuto

Per un'illustrazione del contenuto della legge di bilancio si rinvia alla [documentazione](#) predisposta dai Servizi studi di Camera e Senato.

Di seguito si indicano invece le disposizioni inserite nel provvedimento nel corso dell'esame al Senato - successivamente al parere già reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella seduta del 2 dicembre 2021 - che appaiono di maggior interesse per la medesima Commissione:

- i **commi da 5 a 7 dell'articolo 1**, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF previste dalla presente legge di bilancio, differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale;
- i **commi 486 e 487** dell'articolo 1 prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile; le risorse del fondo saranno ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- i **commi da 567 a 580** dell'articolo 1 prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa; l'incremento progressivo della spesa per investimenti. Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. Il riparto delle risorse avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
- i **commi da 678 a 680** dell'articolo 1 istituiscono un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione delle persone anziane, con funzione di contrasto alla solitudine domestica; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
- il **comma 681** dell'articolo 1 autorizza il rifinanziamento di 8 milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per i soli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche;
- il **comma 700** dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata;
- il **comma 701** rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l'importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica. Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del

- provvedimento, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse;
- il **comma 702** dell'articolo 1 comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano; alla definizione dei criteri di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
  - i **commi 706 e 707** dell'articolo 1 prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti (esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente); per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;
  - il **comma 708** dell'articolo 1 prevede l'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta;
  - il **comma 745** dell'articolo 1 stabilisce l'assegnazione di risorse in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria, per un importo pari a 18.148.556 euro, in attuazione di quanto disposto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019;
  - il **comma 752** dell'articolo 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti - rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; i criteri di riparto delle risorse sono affidati a un decreto del Ministro della salute;
  - il **comma 754** dell'articolo 1 elimina i compiti attribuiti all'Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in relazione alla valutazione HTA (Health technology assessment) sui diversi tipi di screening neonatale da effettuare;
  - il **comma 755** istituisce il "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022; in base al comma 756 il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro della salute;
  - il **comma 757** dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute;
  - il **comma 765** dell'articolo 1 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente; si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto;
  - il **comma 767** dell'articolo 1 posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
  - il **comma 770** dell'articolo 1 istituisce un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dedicata alla continuità didattica dell'istruzione nelle piccole isole, con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022; le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione;
  - il **comma 824** dell'articolo 1 istituisce un "fondo pratiche sostenibili" per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022; il comma 825 affida a un decreto del Ministro del turismo i criteri per il riparto del fondo;
  - il **comma 826** istituisce un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, nell'ambito della transizione ecologica nella ristorazione, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse si provvede, ai sensi del comma 827, con decreto del Ministro delle politiche agricole;
  - i **commi 831-834** dell'articolo 1 riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
  - i **commi 842 e 843** dell'articolo 1 concedono un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei

- produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali; ai sensi del comma 843, con decreto del Ministero delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;
- il successivo **comma 857** istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali al fine di sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità,
  - i successivi **commi 865, 866 e 867** – introdotti dal Senato – istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche; al riparto del fondo, ai sensi del comma 866, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;
  - il successivo **comma 868** istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per il sostegno della gastronomia italiana;
  - il successivo **comma 870** istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; in base al **comma 871** si provvede al riparto delle risorse con decreto del Ministro delle politiche agricole;
  - il successivo **comma 890** istituisce un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche nell'ambito dell'"economia sociale"; al riparto si provvede, ai sensi del **comma 892**, con decreto del Ministro dell'economia;
  - il successivo **comma 977** prevede che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica. Le finalità del programma sono, tra le altre, l'individuazione e l'aggregazione di università ed istituti di ricerca pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e il sostegno alla nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza;
  - il **comma 983** prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia vietati ai sensi del comma 980; si prevede che il decreto sia adottato "sentite le regioni e le province autonome";
  - i successivi **commi da 992 a 994** prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del Testo Unico enti locali (TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000)

## Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare riconducibile a una pluralità di materie, sia di **esclusiva competenza statale**, sia di **competenza legislativa concorrente e residuale**.

In proposito si ricorda preliminarmente che

la **giurisprudenza costituzionale** richiede in generale l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare poi, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 52 e n. 79 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un "nodo inestricabile" di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame al Senato, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 2 dicembre 2021, un **parere con condizioni ed osservazioni**.

In particolare le condizioni richiedevano:

- la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 43, comma 1 (ora comma 169 dell'articolo 1, definizione dei LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza) e all'articolo 47, comma 2 (ora comma 176, fondo per l'offerta turistica per i soggetti disabili);
- la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all'articolo 93, comma 1 (ora

comma 274, adozione degli standard per l'assistenza territoriale); all'articolo 131, comma 1 (ora comma 392, fondo per la strategia di mobilità sostenibile) e all'articolo 160, comma 1 (ora comma 515, fondo mutualistico nazionale contro i rischi nel settore agricolo);

Le osservazioni richiedevano invece:

- la previsione del parere in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 42, comma 1, (ora comma 158, centro nazionale del servizio civile nazionale con sede a L'Aquila); all'articolo 116, comma 4 (ora comma 356 contributo per le attività economiche nei piccoli borghi e nelle aree interne); all'articolo 120, comma 1 (ora comma 363, riparto del Fondo unico nazionale per il turismo) e all'articolo 156, comma 3 (ora comma 501 riparto delle risorse per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti);
- la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-città con riferimento all'articolo 140, comma 1 (ora comma 407, riparto risorse per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano);
- la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anziché del parere con riferimento all'articolo 95, comma 1 (ora comma 280, aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno).

Le condizioni e le osservazioni non sono state recepite.

Con riferimento alle **disposizioni inserite nel corso dell'esame al Senato**, già sopra richiamate, si valuti poi l'opportunità di approfondire i seguenti aspetti:

- i **commi 486 e 487** dell'articolo 1 prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile; le risorse del fondo saranno ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare potrebbe essere valutata l'opportunità di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), che appare prevalente (a tale competenza la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha infatti ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), e delle competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali (articolo 117, quarto comma);*
- il **comma 700** dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di artigianato (articolo 117, quarto comma);*
- il **comma 701** dell'articolo 1 rfinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge n. 188 del 1990 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l'importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica; il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, per le medesime ragioni esposte con riferimento al comma 700, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo;*
- il **comma 702** dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano alla definizione dei criteri di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; *anche in questo caso, per le ragioni esposte con riferimento al comma 700, si valuti l'opportunità di prevedere il parere della regione interessata ai fini dell'adozione del decreto attuativo;*
- il **comma 752** dell'articolo 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; i criteri di riparto delle risorse sono affidati a un decreto del Ministro della salute; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo; ciò alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, alla quale appare riconducibile il trattamento economico del personale medico (articolo 117, secondo comma, lettera g) e*

della competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

- il **comma 755** dell'articolo 1 istituisce il "Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario", con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022; in base al comma 756 il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro della salute; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;*
- il **comma 757** dell'articolo 1 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;*
- il **comma 765** dell'articolo 1 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente, della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di servizi sociali (articolo 117, quarto comma);*
- il **comma 770** dell'articolo 1 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 per la continuità didattica dell'istruzione nelle piccole isole; le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g); a tale competenza la Corte costituzionale ha infatti ricondotto, con la sentenza n. 76 del 2013, la disciplina del personale scolastico) e di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma);*
- il **comma 824** dell'articolo 1 istituisce un "fondo pratiche sostenibili" per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022; il **comma 825** affida a un decreto del Ministro del turismo i criteri per il riparto del fondo; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera q), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);*
- il successivo **comma 826** istituisce un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, nell'ambito della transizione ecologica della ristorazione, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse si provvede, ai sensi del **comma 827**, con decreto del Ministro delle politiche agricole; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);*
- il successivo **comma 857** istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali al fine di sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riparto delle risorse, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);
- il successivo **comma 868** istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per il sostegno della gastronomia italiana; *al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di*

*coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dal **comma 869**, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);*

- il successivo **comma 870** istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; in base al comma 871 si provvede al riparto delle risorse con decreto del Ministro delle politiche agricole; *al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);*
- il successivo **comma 890** istituisce un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche nell'ambito dell'"economia sociale"; al riparto si provvede, ai sensi del **comma 892**, con decreto del Ministro dell'economia; *al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce della competenza residuale regionale in materia di politiche sociali;*
- il **comma 983** prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia vietati ai sensi del **comma 980**; si prevede che il decreto sia adottato "sentite le regioni e le province autonome"; *al riguardo, si valuti l'opportunità dal punto di vista formale, di prevedere piuttosto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.*


**Senato:**

**Camera: Nota Questioni regionali n. 219**

**27 dicembre 2021**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione